



Comune di Lagosanto

C.A.P. 44023
FAX 0533-909536

Provincia di Ferrara

TEL. 0533-909511
FAX 0533-909535

PIAZZA I MAGGIO - 44023 LAGOSANTO (FE) - C.F./P.IVA 00370530388

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 10
IN DATA 21-03-2016

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di Prima convocazione - seduta

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2016

L'anno duemilasedici, addì ventuno del mese di marzo, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

COGNOME E NOME	INCARICO	PRESENTE/ASSENTE
Romanini Maria Teresa	Sindaco	Presente
Bigoni Davide	Vice Sindaco	Presente
Chendi Renata	Consigliere	Presente
Chiodi Diana	Presidente C.C.	Presente
Trombini Veronica	Assessore	Assente
Bigoni Irene	Assessore	Presente
Mazzotti Antonella	Assessore	Presente
Bigoni Stefano	Consigliere	Presente
Albieri Stefano	Consigliere	Presente
Bonazza Gianluca	Consigliere	Assente
Menegatti Federico	Consigliere	Presente

PRESENTI N. 9 ASSENTI N. 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Romeo Luciana la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, Chiodi Diana, Presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri:

Chendi Renata

Albieri Stefano

Menegatti Federico

.....
Trasmessa copia per:

_ Servizio RAGIONERIA

_ Servizio TRIBUTI

_ Servizio PERSONALE

_ Servizio URBANISTICA

_ Servizio AMBIENTE E TRASPORTI

_ Servizio LL.PP.

_ Servizi DEMOGRAFICI

_ Servizio POLIZIA MUNICIPALE

_ Servizio ATT. EC. E PROD.

_ Servizio SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE

_ Servizio SEGRETERIA

Per la discussione si rinvia alla delibera di c.c. n° 7 del 21/03/2016 (punto n° 3 all'ordine del giorno).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della Legge 5/5/2009, n. 42 è stato emanato il D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione n. 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- la legge di Stabilità 2014, L.147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

ATTESO che la Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1 c. 10, L.208/15).
E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 a A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli, in particolare, dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (art. 1 c.13, L.208/15);
- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli;
- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (c. 15 art. 1, L. n. 208/15);
- Esclusione dall'IMU riferita al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,5 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a

ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (c. 16 art. 1, L. n. 208/15);

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"*;

DATO ATTO che con decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016, è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione al 30/04/2016;

VISTI gli art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, e ss.mm.ii., e 1, comma 688 della L. 147/2013, e ss.mm.ii., i quali prevedono che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, tramite il "Portale del federalismo fiscale" ai fini della pubblicazione nell'apposito sito informatico entro il termine perentorio del 14 ottobre (termine anticipato dall'art. 1 comma 10 e 14 lettera e) della L. 208/15 Legge di Stabilità 2016).

La mancata pubblicazione entro il termine sopra indicato rende le delibere adottate inefficaci per l'anno di riferimento, talchè si applicano quelle adottate per l'anno precedente.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO quindi di dover confermare per l'anno 2016 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015, con atto n. 24 del 29/07/2015, e precisamente:

a) confermare l'aliquota IMU nella misura del 0,5 per cento e la detrazione nella misura di €. 200,00 per l'abitazione principale classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, e C/7;

b) confermare al 1,06 per cento l'aliquota IMU per terreni agricoli non rientranti nell'esclusione di cui al comma 13, art. 1, lett. a) della L. 208/15, aree edificabili e fabbricati diversi da quelli di cui al punto a) sopra indicato;

DATO ATTO che ai sensi del comma 17 dell'art 1 della Legge n. 208/15 è previsto il ristoro del minor gettito IMU, conseguente all'attuazione delle nuove esclusioni e riduzioni del tributo, attraverso un incremento del fondo di solidarietà comunale e attraverso contributi compensativi;

DATO ATTO che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle entrate – Struttura di gestione dagli F24;

RICHIAMATA:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 09/04/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale IUC – IMU;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna di modifica al Regolamento IUC - IMU conseguente alle novità normative intervenute con l'entrata in vigore della Legge n. 208/2015;

VISTI:

- l'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 28/12/2015, n. 208;

VISTO l'allegato parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, e ss.mm.ii.;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, legge n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti:

PRESENTI VOTANTI: 11

FAVOREVOLI: 10

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 1 (Menegatti F.)

espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di confermare per l'anno 2016, le aliquote per dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvate per l'anno 2015 con deliberazione Consiliare n. 24 del 29/07/2015;
- 3) di riassumere le aliquote così come deliberate per l'anno 2015 e confermate per l'anno 2016 come segue:

- a) **0,5 per cento** e la detrazione nella misura di **€ 200,00** all'abitazione principale classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 e alle relative pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, e C/7;
- b) **1,06 per cento** per terreni agricoli, non rientranti nell'esclusione di cui al comma 13, art. 1, lett. a) della L. 208/15, per le aree edificabili e per i fabbricati diversi da quelli di cui al punto a) sopra indicato;

4) di dare atto che non si applica l'imposta municipale propria (IMU):

- all'abitazione principale non appartenente alle categorie A1, A8, e A9 e alle relative pertinenze. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
- ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (c. 13 art. 1, L. n. 208/15);
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (c. 15 art. 1, L. n. 208/15);
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;
- al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,5 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi

- proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (c. 16 art. 1, L. n. 208/15);
- a unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalla Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - una ed una sola unità immobiliare, non appartenente alle categorie A/1, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- 5) di dare atto che il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ha assimilato all'abitazione principale, e pertanto non soggetta all'IMU, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- 6) di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 a A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;
- 7) di dare atto che l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni con Legge 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);
- 8) di dare atto che l'art.1, c. 708, della L.147/2013, ha stabilito che a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'Imposta Municipale Propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al c. 8 art. 13 del D.L. n. 201 del 2011;
- 9) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 380, della L. n. 228/2012 è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato D.L. n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- 10) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'IMU si rimanda al vigente regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 09/04/2014, come modificato con delibera in data odierna, a seguito delle nuove norme introdotte dalla Legge n. 208/2015;
- 11) di dare atto che ai sensi del comma 17 dell'art 1 della Legge n. 208/15 è previsto il ristoro del minor gettito IMU, conseguente all'attuazione delle nuove esclusioni e riduzioni del tributo di cui alla L.208/2015, attraverso un incremento del fondo di solidarietà comunale, e attraverso contributi compensativi;
- 12) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, tramite il "Portale del federalismo fiscale" ai fini della pubblicazione

nell'apposito sito informatico entro il termine perentorio del 14 ottobre (termine anticipato dall'art. 1 comma 10 e 14 lettera e) della L. 208/15 Legge di Stabilità 2016).

13) di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Lagosanto;

14) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di approvare il Bilancio per l'esercizio 2016 con voti:

PRESENTI VOTANTI: 11

FAVOREVOLI: 10

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 1 (Menegatti F.)

espressi nelle forme di legge.

COMUNE DI LAGOSANTO

Provincia di Ferrara

Parere sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale su aliquote e detrazioni IMU, ai sensi dell. art. 239 comma 1 lett. b) 7 del TUEL, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012,

IL REVISORE DEI CONTI

- Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 09/04/2014;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna di modifica al Regolamento IMU come da novità normative intervenute con l'entrata in vigore della Legge n. 208/2015;
- Esaminata la proposta di delibera del Consiglio Comunale su aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2016

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale su aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2016.

Lagosanto,


IL REVISORE DEI CONTI

Sono stati espressi i seguenti pareri:

- Parere in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bigoni Barbara

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Guietti Roberta

- Parere in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D. Lgs. 267/2000: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Guietti Roberta

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Chiodi Diana

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Romeo Luciana

La su estesa deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal: 24/03/16

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
Dott.ssa Chiodi Daniela

La presente deliberazione:

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134 - 4° comma - D. Lgs. 267/2000)

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
Dott.ssa Chiodi Daniela